

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 22/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 29/12/2015 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 26/03/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.155,00, a titolo di commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione;
- gli interessi e la rivalutazione monetaria dall'estinzione anticipata al soddisfo;
- le spese di lite, quantificate in € 300,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la piena corrispondenza e coerenza del contratto con le previsioni di legge e le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;
- la chiara ripartizione in contratto delle voci di costo *up front* e *recurring*;
- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 175,00 a titolo di commissioni di gestione, secondo il criterio *pro rata temporis* applicato a 70 rate residue;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, versate a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito, e delle commissioni di intermediazione,

corrispettivo dell'attività posta in essere dall'agente sino all'erogazione del finanziamento;

- di aver assunto la veste di contraente e beneficiaria delle polizze assicurative, corrispondendo il relativo premio, sicché nulla è dovuto alla cliente a tale titolo.

Svolge infine alcune riflessioni critiche nei confronti della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019, escludendo che la stessa possa avere efficacia nei rapporti orizzontali, non avendo la direttiva ivi richiamata (la n. 2008/48/CE) natura *self executing* (cita, al riguardo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019 e Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019). Afferma che la direttiva in questione è stata recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto nel TUB l'art. 125 sexies, che ha delimitato, unitamente alla normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia, il confine tra oneri retrocedibili e oneri non soggetti a rimborso; infatti, a differenza del sistema giuridico polacco, l'ordinamento italiano si caratterizza per avere regole chiare e ben definite, nei confronti delle quali le imprese del settore bancario e finanziario hanno riposto un legittimo affidamento, gradualmente uniformandosi agli orientamenti e alle indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia, *"anche attraverso sostanziali modifiche alle tipologie di contratti di finanziamento utilizzati"*.

Esclude la rimborsabilità dei costi di intermediazione, trattandosi di oneri relativi a prestazioni e/o servizi riconosciuti a terzi, non rientranti nella nozione di "costo totale del credito", per i quali dunque non sussisterebbe la legittimazione passiva dell'intermediario erogante.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, pur se manifestando la disponibilità a rimborsare *"a titolo transattivo e pro bono pacis"* la somma di € 231,00 a totale e definitivo ristoro delle commissioni *up front*.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del

credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;

- “Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”;
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *recurring* delle commissioni di gestione, in quanto remunerative di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto.

Hanno, per contro, natura *up front* le commissioni di attivazione e di intermediazione, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 18371 del 03 agosto 2021

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,036%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,54%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	commissioni di attivazione (up front)	€ 450,00	€ 262,50	€ 164,42	☒		€ 164,42
☐	commissioni di gestione (recurring)	€ 300,00	€ 175,00	€ 109,61	☐	€ 175,00	€ 0,00
☐	comm. interm. credito (up front)	€ 1.530,00	€ 892,50	€ 559,02	☒		€ 559,02
☐					☐		
☐					☐		
☐					☐		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 723
interessi legali	sì

Non meritevole di accoglimento è la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr., in tal senso, Collegio di Bari, decisione n. 1261/18; Coll. Roma, Dec. n. 7307 del 31.8.2016, nonché le precedenti decisioni conformi, n. 4144/2012, n. 6218/2015, n. 5562/2015).

Non meritevole di accoglimento, infine, è la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 723,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS